

Manovra 2020, detrazione del 19% possibile solo con pagamenti tracciabili

 cronachefermane.it/2020/01/17/manovra-2020-detrazione-del-19-possibile-solo-con-pagamenti-

January 17,
2020



di **Alessandro Carboni** *

Per non perdere la detrazione del 19% (art. 15 DPR 917/86) sulle spese che ne danno diritto, dal 2020, i contribuenti dovranno effettuare il **pagamento con mezzi tracciabili**, lo prevede la Legge di Bilancio 2020.

Dal 2020, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir, **spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per **Spese sanitarie**, ad eccezione dei medicinali e dei dispositivi medici, nonché delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (possibile uso di contante), **interessi per mutui ipotecari** per

acquisto immobili, spese per **istruzione, spese funebri**, spese per l'**assistenza personale**, spese per **attività sportive per ragazzi**, spese per **intermediazione immobiliare**, spese per **canoni di locazione** sostenute da **studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali**, spese relative a **beni soggetti a regime vincolistico**, spese **veterinarie**, premi per **assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**, spese sostenute per l'**acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale.

Questo è quanto previsto dall'articolo 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 2020 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come detto sopra, **due sono le eccezioni**: resta ferma la possibilità di pagare in **contanti**, senza perdere il diritto alla detrazione per i **medicinali** e i **dispositivi medici**, nonché per le **prestazioni sanitarie rese** dalle strutture pubbliche o da strutture private **accreditate** al Servizio sanitario nazionale.

Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a **120.000 euro**.

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l'importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all'articolo 15 del Tuir spettano *"per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro..."*. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell'art.1.

*** Studio Carboni, dottori commercialisti**

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE QUESTI ARTICOLI

| [Le reti d'impresa: quando l'unione fa la forza](#)

| [Usura bancaria: cos'è e come difendersi](#)

| [Per le imprese il presente è digitale: innovare per tornare ad essere competitivi](#)

| [Il bonus pubblicità con scambio merci: "Barter pubblicitario"](#)

| [La decurtazione dei debiti e l'attivazione delle procedure da "sovraindebitamento"](#)

| [Il Bonus Pubblicità: un'opportunità di risparmio delle imposte](#)

| [Per il 16 dicembre una nuova figura contro la crisi delle imprese](#)

| [Imposta municipale propria \(Imu\): presupposto impositivo e soggetti passivi](#)

| [Il controllo di gestione e la distinta base: come ottimizzare i risultati della propria impresa](#)

| [Utile d'Esercizio e Conto Corrente a saldo zero: magia o realtà?](#)

Legge antisuicidi: i commercialisti a disposizione di chi deve affrontare difficoltà economiche